ISTITUTO SUPERIORE
"GUGLIELMO MARCONI"
Sede legale Via G.B.Basile - Sede Operativa Via A. M. Pirozzi
80014 Giugliano in Campania (NA)
tel. 081/8945777 fax 081/3302641
Codice Meccanografico NAIS13700L - C.F.: 95274980630
E-mail: nais13700l@istruzione.it – Pec: nais13700l@pec.istruzione.it
Sito web: www.ismarconi.edu.it

Circ. 138

I.S. - "G. MARCONI"-GIUGLIANO IN CAMPANIA
Prot. 0020780 del 18/11/2026
III (Uscita)

Alla FS R. GRIFFO
Ai docenti coordinatori
A tutti i docenti dell'Istituto
Ai genitori
Agli alunni

OGGETTO: PROCEDURA SEGNALAZIONE ALUNNI INADEMPIENTI all'obbligo scolastico e di contrasto alla dispersione

Il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. "Decreto Caivano", ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione – D.lgs. 297/1994 – rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", introducendo una nuova fattispecie di reato.

La norma assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.

La normativa vigente – L. 296/2006 all'art. 1 c. 622 – prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria" (da 6 a 16 anni di età), e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Al fine di una corretta e scrupolosa osservanza delle modifiche avviate, si impartiscono ai docenti e agli uffici di Segreteria – a carattere permanente – le disposizioni che seguono.

Preliminarmente occorre distinguere tre diverse ipotesi:

- **Evasione**: l'alunno iscritto non si è mai presentato

- **Abbandono:** assente da più di 7 giorni continuativi senza motivazione accertata;

- **Frequenza irregolare**: assente per più di 7 giorni in un mese in maniera saltuaria senza motivazione accertata.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

- **Mancata Iscrizione:** Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell'art. 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (d'ora in avanti r.o.d.i.), invitandolo ad ottemperare alla legge.

Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti, ammonisce senza ritardo il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alle prescrizioni di legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il r.o.d.i., previamente ammonito:

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall' ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

- **Elusione Dell'Obbligo di Istruzione**:

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;

- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi; individuati i soggetti di cui sopra, comunica senza ritardo i nominativi al r.o.d.i. Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra. Il r.o.d.i. che, ammonito, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

A seguito di relazione della FS " DISPERSIONE SCOLASTICA" prof.ssa R. GRIFFO , che ha partecipato ad una riunione organizzata dall'ufficio dispersione scolastica a Napoli, si evince che :

- la condizione di assolvimento dell'obbligo scolastico, a prescindere dal compimento o meno dei 16 anni di età e fermo restando la necessita che il minore abbia frequentato almeno 1 O anni di scuola, esistono tre orientamenti
  a- che nei 10 anni vadano computati gli anni di iscrizione a scuola del minore (anche di mancata frequenza o di non ammissione per elevato numero di assenze);
  b- che nel computo dei I O anni devono essere inseriti solo gli anni in cui l'alunno è stato scrutinato (quindi anche non ammesso ma per scarso profitto);

c- seguendo il dettato della Circolare Ministeriale n.6640 del 17 dicembre 2025 in tema di "Istruzione parentale" si stabilisce che l'obbligo scolastico può considerarsi assolto con l'ammissione alla classe terza. Nell'incertezza di indicazioni, si attribuisce al Dirigente Scolastico, in base al principio dell' autonomia scolastica, il compito-potere di decidere quale orientamento seguire .

Alla luce di quanto sopra riportato si determina che l'obbligo scolastico viene assolto secondo la prima condizione che nei 10 anni vadano computati gli anni di iscrizione a scuola del minore (anche di mancata frequenza o di non ammissione per elevato numero di assenze);

Nella riunione è stato, altresì, precisato che :
le giustifiche dei genitori su ARGO non hanno valore effettivo ai fini della dispersione poiché la possibilità che in capo a costoro possa essere possa essere configurato il reato di elusione dell'obbligo scolastico ex art. 570 ter c.p. (introdotto dal Decreto Caivano) esclude se non la loro legittimazione a giustificare la veridicità della giustifica stessa.

SINTESI per i Coordinatori di Classe

I Coordinatori di Classe, o, in caso di mancata individuazione o assenza prolungata del coordinatore, tutti i docenti del Consiglio di Classe, sono invitati a verificare la frequenza degli alunni **entro il 5 di ogni mese** (o tempestivamente non appena l'andamento delle assenze desti preoccupazione), seguendo questi 4 passaggi consecutivi:

1. **Verifica della Frequenza**

   Il Coordinatore di classe verifica periodicamente sul registro elettronico Argo il computo delle assenze, individuando tempestivamente gli alunni che presentano un profilo di frequenza critica o assenze frequenti.

2. **Contatto con la Famiglia**
   In presenza di criticità (quali evasione, abbandono o frequenza irregolare), il Coordinatore è tenuto a contattare telefonicamente la famiglia — utilizzando le linee messe a disposizione dall'Istituto — al fine di accertare le motivazioni alla base delle assenze.

3. **Tracciabilità dell'intervento**
   Qualsiasi contatto telefonico effettuato (o relativo tentativo non riuscito) deve essere scrupolosamente annotato:
   - Sul registro delle chiamate cartaceo presso l'Ufficio Allievi;

   Sulla piattaforma Argo, utilizzando la funzione **Bacheca → Fonogrammi**.

4. **Segnalazione formale**

   Qualora, nonostante i tentativi di contatto e il colloquio con la famiglia, la situazione di mancata frequenza dovesse persistere, il Coordinatore provvederà a inoltrare una segnalazione formale via e-mail al Referente per la Dispersione prof.ssa R. GRIFFO :

Oggetto della mail: SEGNALAZIONE DISPERSIONE - CLASSE [Inserire Classe] - ALUNNO

[Iniziali Alunno]

Corpo della mail: La/Lo studente/essa rientra nella seguente casistica (**mantenerne solo una e cancellare le altre due**):

- **EVASIONE:** L'alunno iscritto non si è mai presentato dall'inizio dell'anno scolastico.
- **ABBANDONO:** Alunno assente per più di 7 giorni consecutivi senza GIUSTIFICATO MOTIVO ACCERTATO.
- **FREQUENZA IRREGOLARE / ELUSIONE:** Alunno assente in modo saltuario e senza giustificato motivo per più di 7 giorni in un mese, oppure per più di 15 giorni nell'arco di 3 mesi (o pari ad almeno 1/4 del monte ore annuale).

Se nella classe NON si riscontano alunni in situazione critica, il Coordinatore non è tenuto a inviare alcuna comunicazione. L'assenza di segnalazioni sarà considerata come conferma della regolarità della frequenza per la classe interessata.

Si invita il personale docente ad attenzionare i segnali deboli (allegato B Linee guida) predittivi di fattori di disagio con conseguente rischio di evasione dell'obbligo scolastico. Le segnalazioni precoci consentono di poter intervenire in tempo utile per il reinserimento e il recupero dell'alunno/a. La procedura sopraindicata non intende promuovere alcun atteggiamento repressivo, ma rafforzare il principio di una partecipazione condivisa da parte dell'intera comunità educante, al fine di ridurre in modo significativo i tassi di evasione e di elusione dall'obbligo di istruzione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina NUGNES
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)